



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott.ssa Maria Acagnino

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **Maria Correnti**, nata a Catania il 14/09/1968 ed ivi residente a Catania in Via Fossa Della Creta 40, C.F. CRRMRA68P54C351A, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Cinzia Muzzicato del Foro di Catania (C.F. MZZ CNZ 77 R42 C342Q, PEC cinzia.muzzicato@pec.ordineavvocaticatania.it), presso il cui studio sito in Catania, Via M. R. Imbriani n. 149 è elettivamente domiciliata;

^^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'OCC UNES- Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore avv. Innocenzo Paolo Palermo, allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

nomina, quale liquidatore l'O.C.C. UNES, nella persona dell'avv. Innocenzo Paolo Palermo;

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA

alla debitrice il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine si osserva che le procedure esecutive individuali avviate da un creditore il cui titolo sia un mutuo fondiario potranno essere dallo stesso proseguite ai sensi dell'art. 150 CCII (cfr. Cass. Civ. del 19/08/2024, n. 22914);

rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCII “4. *Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)*” ; pertanto tutte le eventuali somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia (**pari ad € 750,00**) dovranno essere destinate alla liquidazione;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^a lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;

La presente sentenza dovrà essere notificata alla debitrice e, a cura della stessa, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCII.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 3 aprile 2026.

Il Giudice
Laura Messina

Il Presidente
dott. Roberto Cordio



Sent. n. 52/2026 pubbl. il 03/04/2026

Cron. n. : 1698/2026

Rep. n. 20072/2026 del 07/04/2026

Sent. n. 52/2026 pubbl. il 07/04/2026

